

## **SENATO**

10° Commissione (Industria)  
6 novembre 2012

SEDE REFERENTE

**(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri**

**(1329) GAMBÀ ed altri. - Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni**

**(1464) FIORONI ed altri. - Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate**

### **EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3270**

Art. 1  
(Oggetto e definizioni)

#### **APPROVATO**

##### **1.9 (testo 2)**

PARAVIA (PDL)

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma precedente, contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con le seguenti parole: «professione non organizzata in ordini o collegi». L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice».

#### **APPROVATO**

##### **1.6 (testo 2)**

BOLDI, CAGNIN, GHIGO (TUTTI LNP)

*Al comma 2, dopo le parole: «del Codice civile» aggiungere le seguenti: «delle professioni sanitarie regolamentate.»*

Art. 2

Art. 2  
(Associazioni professionali)

#### **APPROVATO**

##### **2.2**

MESSINA (PDL)

*Al comma 1, le parole: «diffondere tra essi il rispetto delle regole deontologiche» sono sostituite dalle seguenti: «garantire il rispetto delle regole deontologiche».*

Art. 4

Art. 4  
(Pubblicità delle associazioni professionali)

**APPROVATO**

**4.3 (testo 4)**

ARMATO (PD)

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.».

**EMENDAMENTI ESAMINATI**

Art. 7  
(Sistema di attestazione)

**RITIRATO**

**7.1**

**PARAVIA (PDL)**

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Sistema di attestazione) – 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi, le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio del servizio ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;

**e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile;**

f) all'eventuale possesso da parte dell'iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1».

**RESPINTO**

**7.2**

**MUGNAI (PDL)**

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «eventuale».

**DECADUTO PER ASSENZA DEL PROPONENTE**

**7.3**

**GIAMBRONE (IdV), BUGNANO (IdV)**

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «eventuale», inserire le seguenti: «e facoltativo».